

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4177-A**

## **RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

**(RELATORE GRUOSSO)**

**Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 2001**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore

**d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO e BEDIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1999**

—————

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge. . . . .	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con la sentenza n. 42 del 25 febbraio 1999, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato prima dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito poi dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Detta norma prevede per i figli infraventiseienni iscritti all'università il diritto alla quota di pensione di reversibilità del genitore defunto subordinatamente alla mancanza di un lavoro retribuito. Per tale sentenza interpretativa l'espressione «lavoro retribuito» non va riferita ad ogni prestazione di lavoro ed a retribuzioni di qualsiasi natura ma solo a quelle attività lavorative che non assumano un rilievo modesto e non comportino un'esigua remunerazione. Secondo il giudice delle leggi, cioè, la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente, sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con peggiore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli articoli 3, 4, 34 e 35 della Costituzione.

Ad avviso della Commissione, il passo compiuto dalla Corte per rendere effettivo il diritto allo studio dei figli superstiti è importante ma non è sufficiente. La vigente normativa, infatti, prevede il diritto alla pensione, per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito. Tale diritto è stabilito fino al ventunesimo anno d'età, qua-

lora essi frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno d'età, qualora frequentino l'università.

La norma, quindi, esclude dal diritto alla pensione i figli superstiti, che abbiano conseguito la laurea, sebbene essi siano d'età inferiore ai 26 anni.

È chiaro che la morte di un genitore, pensionato o assicurato, determina anche rilevanti difficoltà di carattere economico nelle famiglie, ed è certo che la circostanza che i figli superstiti abbiano conseguito la laurea, ma non prestino lavoro retribuito, non elimina i disagi e pone gli stessi in una condizione di svantaggio pari a quella dei figli superstiti che frequentino l'università.

D'altra parte la limitazione del diritto alla pensione alla «durata legale del corso», non tiene conto degli effetti negativi, sul piano psicologico, che la morte di un genitore provoca al giovane con ripercussioni negative anche sul rendimento nell'attività di studio, e, quindi, sui tempi di conseguimento del diploma di laurea.

Per garantire una condizione di parità in analoga situazione psicologica ed economica, occorre stabilire che i figli superstiti conservino il diritto alla pensione fino a 21 anni, se iscritti ad una scuola media professionale, e fino a 26 anni se iscritti all'università o se abbiano conseguito il diploma di laurea.

In questo senso provvede il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo.

Sulle implicazioni finanziarie del provvedimento, legate all'allargamento della platea dei beneficiari potenziali della pensione di reversibilità, la Commissione bilancio ha richiesto, in data 3 ottobre 2000, la predisposizione della relazione tecnica. Il decorso del

termine previsto per questo adempimento e la possibilità della Commissione bilancio di manifestare il proprio avviso in sede di espressione del parere per l'Assemblea ha indotto la Commissione a concludere l'esame in sede referente, proponendo all'esame dell'Aula il testo del disegno di legge senza modifiche.

Va rilevato infine che nell'esame in Commissione è stato espresso non soltanto un

convinto consenso da parte dei Gruppi politici della maggioranza, ma anche l'assenso dei Gruppi di opposizione e ciò costituisce un ulteriore significativo elemento per auspicare che l'Assemblea possa celermente procedere all'approvazione del disegno di legge n. 4177.

GRUOSSO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato prima dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e poi sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e a 26 anni qualora frequentino l'università o abbiano già conseguito la laurea».





